



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

ORDINANZA n. 68

Venafro, 18/11/2020

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

- con D.P.C.M. in data 13 ottobre, 18 Ottobre, 24 ottobre e 3 novembre 2020, nonché con ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 sono state dettate ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, in vigore fino al 3/12/2020;

VISTI:

- l'art. 1, comma 2, lettera b, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", nella parte in cui annovera, tra le misure adottabili, la "chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici";

- l'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- l'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 3 novembre 2020, il quale dispone: "*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private*";

RICHIAMATE:

- la nota del 16/11/2020, inviata dal sottoscritto al Prefetto di Isernia e, per conoscenza al Questore di Isernia, con cui si comunicava l'intenzione di adottare la presente ordinanza;

- la nota del Prefetto di Isernia del 17/11/2020 di riscontro;

CONSIDERATO che:

- nelle scorse settimane e fino a tutt'oggi è stato registrato, in ambito regionale, un significativo incremento dei contagi nella Regione Molise e nel Comune di Venafro;

- sul territorio comunale insistono alcune aree in cui i cittadini, in particolare i più giovani, hanno l'abitudine di intrattenersi nel tempo libero per svago o per bivaccare, con il rischio concreto, in ragione del carattere isolato rispetto al pieno centro urbano, di creare occasioni di violazione delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione del contagio;

- tali aree sono notoriamente individuabili in quella circostante la chiesa Concattedrale (via Duomo e via del Carmine), in via Campaglione, in piazza Caduti sul Lavoro, in piazza Antonio De Curtis, nella zona di via Pedemontana circostante lo stadio "Marchese Del Prete" e il Palazzetto dello Sport, nonché nella villa comunale;

- nell'ambito delle suddette aree, in particolar modo nelle ore successive alla chiusura delle attività di ristorazione (allo stato, dopo le 18:00), è ormai notorio che viene favorita la presenza di concentrazioni di persone potenzialmente atte a determinare lo sviluppo di situazioni di assembramenti, non facilmente ed efficacemente controllabili e, quindi, con conseguente possibilità di favorire la diffusione del contagio epidemico;

RITENUTO che nelle aree sopra indicate si possano facilmente determinare fenomeni di addensamento di persone con occasioni di concentrazione e aggregazione che potrebbero implicare un'attenuazione, anche involontaria, del grado di puntuale osservanza delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale e il divieto di assembramento;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 3 novembre 2020 prevedendo, per determinate fasce orarie, il divieto di stazionamento nelle aree indicate in dispositivo e la chiusura al pubblico della villa comunale, in quanto, rispetto ai casi considerati, si tratta di misure idonee ai fini della prevenzione e del contrasto alla diffusione dell'epidemia in atto;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha carattere temporaneo, al solo fine di prevenire e contrastare la diffusione dei contagi epidemici, e che, pertanto, rimarrà in vigore dal 20 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, in relazione alla data di vigenza del DPCM 3 novembre 2020, salvo proroga;

VISTA la legge n. 225/1992;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l'art. 12;

VISTO l'art. 32, co. 3, della legge n. 833/1978;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;

ORDINA

a decorrere dal 20 novembre 2020 e fino al 3 dicembre, fatta salva la possibilità di successiva adozione di ulteriori provvedimenti di reiterazione, modifica e/o integrazione:

1. il divieto di stazionamento, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, nelle zone di seguito elencate:

- a) via Duomo (area circostante la chiesa Concattedrale) e via del Carmine;
- b) stradina montana che attraversa la località "Campaglione";
- c) piazza Caduti sul Lavoro;
- d) piazza Antonio De Curtis;
- e) via Pedemontana-piazzali e aree circostanti lo stadio "Marchese Del Prete" e il Palazzetto dello Sport;
- f) via N. Machiavelli (area antistante Istituto Comprensivo "Don. Giulio Testa");



2. la chiusura al pubblico della villa comunale dalle ore 18:00 alle ore 9:00 del giorno successivo;

3. nelle aree di cui al precedente punto 1, e negli orari indicati, è consentito l'accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, alle abitazioni private, alle proprietà private in genere e ad altri eventi comunque legittimamente consentiti.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) della presente ordinanza costituisce illecito amministrativo e sarà punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 1.000,00 in base alle correlate disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto è comunicato al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al Presidente della Regione Molise, all'ASREM, al Comando Compagnia Carabinieri di Venafro, al Comando Guardia di Finanza di Venafro, al Comando di Polizia Locale, al Segretario Generale, al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.

Venafro, 18 novembre 2020.

IL SINDACO

Avv. Alfredo Ricci



